

L.

5-6-2003

n.

131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

5. Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Vedi, anche, il [Prov. 16 marzo 2006, n. 2537](#).

⁽⁹⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#) e agli artt. [3](#), [4](#) e [6](#) della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.

⁽¹⁰⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#) e agli artt. [3](#), [4](#) e [6](#) della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.